



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI

BARBIERE

PARRUCCHIERE PER UOMO E
DONNA

ESTETISTA

ARTICOLO 1

1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14.2.1963 n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 e dalla legge 4.1.1990 n.1, dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista.

4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità di carattere terapeutico.

ARTICOLO 2

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'articolo 3 della legge 23.12.1970 n. 1142, composta come segue:

- Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente;
- n. 3 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
- n. 2 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista;
- n. 3 rappresentanti effettivi dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente sul territorio o suo delegato;
- n. 1 rappresentante effettivo della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- un dipendente del Corpo della Polizia Municipale o suo delegato;

2) Funge da Segretario un funzionario del Comune.

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti; è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

- la redazione del Regolamento e sue modifiche;
- le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;
- il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
- ogni altra questione riguardante la categoria.

5) La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

6) La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, debbono essere sostituiti.

ARTICOLO 3

1) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, Istituti, uffici, centri commerciali, semprechè siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.

2) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, muniti di idoneo servizio igienico e avere accesso indipendente.

3) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro ad esclusione di ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori

familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4.1.1990 n. 1.

4) Le Imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

ARTICOLO 4

1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 numero 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge n. 443 del 1985 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'Impresa.

4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8.8.1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa.

7) In deroga al comma precedente presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.

8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o

parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

ARTICOLO 5

1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

- a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14.2.1963 n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, e dalla legge 4.1.1990 n.1 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;
- b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.

ARTICOLO 6

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene determinata entro il 31 marzo di ogni anno dalla Commissione tenuto conto dei seguenti fattori numerici:

- a) della superficie della zona o del comune;
- b) della relativa popolazione della zona o del comune;
- c) del numero degli addetti in attività della zona o del comune;
- d) del numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel comune.

La popolazione di riferimento è quella residente nel comune o in ciascuna zona al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente; sono considerati addetti:

- a) il titolare;
- b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985;
- c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;

d) il personale dipendente con almeno due anni di attività ad esclusione degli apprendisti.

2) Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

a) 1 addetto ogni 1.200 persone per l'attività di barbiere;

b) 1 addetto ogni 800 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;

c) 1 addetto ogni 1.400 persone per l'attività di estetista.

3) La distanza minima di cui al primo comma si determina in base alla seguente formula:

radice quadrata di:

	Superficie abitata della zona in mq	
distanza minima	$\frac{\text{n}^\circ \text{ abitanti zona}}{\text{n}^\circ \text{ abitanti per addetto}}$	$\frac{\text{n}^\circ \text{ addetti in esercizio}}{\text{n}^\circ \text{ esercizi in attività}}$

A tale formula possono essere applicati i correttivi di cui al comma 6 del presente articolo.

4) La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è determinata dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data; alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

5) La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente regolamento.

6) A coloro che per formare una società hanno rinunciato alla propria autorizzazione, è consentito, entro il termine di 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione alla società, in caso di recesso dalla stessa, di ottenere un'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio per il tipo di attività precedentemente svolta nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti calcolata in misura del 50% di quella stabilita.

ARTICOLO 7

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;

b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzzeria;

- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzzeria della strada con la mezzzeria del marciapiede; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame.

ARTICOLO 8

1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6 e al rispetto dei requisiti igienico sanitari.

2) Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'articolo 6 a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza di almeno 40 metri, e solo nei seguenti casi:

- a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore.

3) Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per i trasferimenti di quelli esistenti nei "Centri Commerciali" sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 9

1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

- a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio; in caso non sia prevista la sala d'attesa, la superficie minima del locale di lavoro deve essere aumentata di mq. 4.
- b) estetisti mq. 14;

2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3) Nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico - sanitari di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 10

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:

- a) - l'altezza dei locali adibiti all'esercizio delle attività in oggetto non devono essere inferiori alle seguenti altezze: mt. 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt. s.l.m.; di mt. 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt. s.l.m. (D.M. 5/7/1975).
- b) - la superficie aero illuminante non inferiore a $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento; l'areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956 art. 10).
- c) - in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Sono ammessi, in particolari casi, (piccoli Comuni, centri storici) anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L. competente.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:

Pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19/3/1956 n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a - separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dell'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.
- b - presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora.
- c - rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.
- d - impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19/03/1956, n. 303 art. 18).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli

per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.
In relazione alla particolare attività svolta, può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio: di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto da carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) - l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) - il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) - prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) - nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) - per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) - le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili, non possono essere servite;
- g) - tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività, devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti

del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso, vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti ed abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso in alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L., quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;

- h) - gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) - in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- l) - dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50 % o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m) - le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- n) - per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- o) - le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- p) - i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- q) - il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizione di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt./sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- r) - durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- s) - gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C. per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C. per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi

dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

t) - gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

12) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al servizio igiene e sanità pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'organo di vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambe i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17/10/1967 n. 977.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente, devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.

14) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto 8 della L.R. 26/03/1990, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

ARTICOLO 10 BIS

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si unifichi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del servizio di igiene e sanità pubblica competente, purchè svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal direttore sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L. competente o del direttore sanitario in caso di decesso in luogo di cura e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente monouso.

ARTICOLO 10 TRIS

Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio.

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario ai seguenti requisiti:

a) - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) - impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

Deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico dell'art. 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 10 QUATER

Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L. competente, potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 11

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco sulla base del modello indicato all'allegato D del presente regolamento ed in particolare devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico-sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;
- d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista).

2) A tale istanza devono essere allegati:

- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
- b) copia fotostatica autentica del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda;



c) planimetria in scala adeguata della zona nella quale si intende attivare l'esercizio dove dovranno essere localizzati i locali interessati; 

d) pianta planimetrica dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza; 

3) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

ARTICOLO 12

1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

ARTICOLO 13

1) L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.

2) Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari dell'autorizzazione devono inoltrare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda.

3) Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:

a) la residenza del titolare o del legale rappresentante;

b) l'ubicazione dell'esercizio;

c) il numero delle persone occupate nell'Impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato.

ARTICOLO 14

1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 12.

2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato art.5;

b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni. *

3) L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica; qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

4) Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30.

6) Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

7) L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.

8) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ARTICOLO 15

1) I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti,

3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli

esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

ARTICOLO 16

1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe minime delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 17

1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:

- a) autorizzazione amministrativa
- b) listino prezzi minimi
- c) orario di apertura settimanale
- d) calendario festività

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non oltre le ore 9,00 (nove) - chiusura serale non oltre le 20,00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21,00 (ventuno); ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo (Allegato I).

2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

3) Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica;

4) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

5) Al fine di assicurare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta durante l'intero arco dell'anno ogni impresa deve segnalare al Sindaco la sospensione dell'attività per ferie.

ARTICOLO 18

1) L'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia.

2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

a) richiamo e/o diffida;

b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;

c) revoca dell'autorizzazione.

3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

4) Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

ARTICOLO 19

1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza (Allegato G).

2) Coloro che all'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari barbiere possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza (Allegato H).

3) Le imprese che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano operare nell'esercizio dell'attività di abbronzatura o simili devono essere considerati soggetti al presente regolamento quali imprese del settore "estetica" di cui alla legge 4.1.1990 n. 1; entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il titolare o il direttore d'azienda è tenuto pertanto a richiedere al Sindaco un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio di detta attività (Allegato I) che sarà rilasciata previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali; tale autorizzazione decade di diritto se entro 3 anni dal suo rilascio non venga prodotto da parte degli stessi un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di estetista.

5) Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento, della legge 14.2.1963 n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4.1.1990 n. 1 e dalle successive leggi Regionali in materia.

ARTICOLO 20

1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della Delibera di adozione.

2) Dalla sua data in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento Consigliare.

ALLEGATI:

- 1 (D) - domanda nuova autorizzazione
- 2 (E) - domanda di trasferimento
- 3 (F) - domanda di subingresso
- 4 (G) - rinuncia attività
- 5 (H) - richiesta vidimazione annuale
- 6 (I) - comunicazione orari apertura
- 7 (L) - domanda modifica autorizzazione

marca bollo

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

Oggetto: domanda di nuova autorizzazione

Io sottoscritto/a _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ CAP _____

in via _____ n° _____

telefono _____ Cod. Fiscale _____

socio o direttore tecnico della ditta 1) _____

ai sensi della legge 14/2/1963 n° 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n° 1142 e della legge 4/1/1990 n° 1,

CHIEDO

l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di 2): _____

nei locali siti nel Comune di _____

in via _____

A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le necessarie verifiche relative all'idoneità igienico sanitarie.

_____, _____

Firma _____

Note:

1) specificare ragione sociale e indirizzo

2) specificare le dizioni di barbiere - parrucchiere per uomo - donna o estetista

Allegati:

1) Qualificazione professionale rilasciata dalla CPA

2) Copia fotostatica libretto sanitario

3) Planimetria del negozio in duplice copia

4) Planimetria della zona (non obbligatoria)

Allegato D

marca bollo

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

Oggetto: domanda di trasferimento

Io sottoscritta/o _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ CAP _____

in via _____ n° _____

telefono _____ Cod. Fiscale _____

socio o direttore tecnico della ditta 1) _____

intestatario dell'autorizzazione amministrativa n° _____ rilasciata dal
comune di _____ in data _____

per l'esercizio dell'attività di 2) _____

ai sensi della legge 14/2/1963 n° 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n°
1142, della legge 4/1/1990 n° 1,

CHIEDO

l'autorizzazione al trasferimento dell'attività autorizzata di cui sopra
nei locali siti nel Comune di _____

in via _____

A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le
necessarie verifiche relative all'idoneità igienico sanitarie.

Firma

Note:

- 1) specificare ragione sociale e indirizzo
- 2) specificare le dizioni di barbiere - parrucchiere per uomo - donna o estetista

Allegati:

- 1) copia fotostatica vecchia autorizzazione
- 2) planimetria del negozio in duplice copia
- 3) planimetria della zona (non obbligatoria)

Allegato E

marca bollo

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

Oggetto: domanda di subingresso

Io sottoscritta/o _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ CAP _____

in via _____ n° _____

telefono _____ Cod. Fiscale _____

socio o direttore tecnico della ditta 1) _____

ai sensi della legge 14/2/1963 n° 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n° 1142, della legge 4/1/1990 n° 1,

CHIEDO

di poter subentrare nell'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione amministrativa n° _____ rilasciata dal Comune di _____

per l'esercizio dell'attività di 2) _____

nei locali siti nel Comune di _____

in via _____

A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le necessarie verifiche relative all'idoneità igienico sanitarie.

Firma

Note:

1) specificare ragione sociale e indirizzo

2) specificare le dizioni di barbiere o parrucchiere per uomo e donna o estetista

Allegati

1) qualificazione professionale rilasciata dalla CPA

2) copia fotostatica autenticata libretto sanitario

3) dichiarazione di rinuncia con firma autenticata dell'attuale intestatario dell'autorizzazione amministrativa

Allegato F

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

Oggetto: rinuncia di attività

Io sottoscritta/o _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ CAP _____

in via _____ n° _____

telefono _____ Cod. Fiscale _____

socio o direttore tecnico della ditta 1) _____

intestatario dell'autorizzazione amministrativa n° _____ rilasciata dal
comune di _____ in data _____

valida per l'esercizio dell'attività di 2) _____

DICHIARO

di rinunciare l'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione _____
amministrativa sopra indicata a far tempo dal _____

Firma

Note:

1) specificare ragione sociale e indirizzo

2) specificare le dizioni di barbiere o parrucchiere per uomo e donna o estetista

Allegati:

Copia autorizzazione amministrativa in rinuncia

Allegato G

Marca da bollo

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

Oggetto: Vidimazione annuale dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed estetista (Articolo 13 Regolamento Comunale)

Il / la sottoscritto/a _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente nel Comune di _____ CAP _____

via _____ telefono _____

in qualità di 1) _____ della ditta 2) _____

in possesso dell'autoriz. comunale n° _____ rilasciata il _____

per l'esercizio dell'attività di 3) _____

Chiede

la vidimazione annuale ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna e Mestieri affini.

Allo scopo dichiaro che l'esercizio al 31 dicembre 4) _____ occupa gli addetti segnalati nel retro della presente.

Firma del richiedente

Note:

1) specificare se titolare - socio - coadiuvante

2) specificare ragione sociale e indirizzo

3) specificare barbiere - parrucchiere per uomo e donna - estetista

4) specificare anno di riferimento

Allegato

1) autorizzazione amministrativa da vidimare.

Allegato H

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

Oggetto: Comunicazione degli orari di apertura

Il / la sottoscritto/a _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente nel Comune di _____ CAP _____

via _____ telefono _____

in qualità di 1) _____ della ditta 2) _____

in possesso dell'autoriz. comunale n° _____ rilasciata il _____

per l'esercizio dell'attività di 3) _____

Comunica

che l'attività sopra indicata osserva il turno settimanale di riposo nella giornata di lunedì fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del regolamento comunale e svolge servizio al pubblico nel seguente orario:

Giorno	Orario continuato	Mattino	Pomeriggio
Martedì			
Mercoledì			
Giovedì			
Venerdì			
Sabato			

Firma del richiedente

Note:

1) specificare se titolare - socio - coadiuvante

2) specificare ragione sociale e indirizzo

3) specificare barbiere - parrucchiere per uomo e donna - estetista

Allegato I

marca bollo

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

Oggetto: domanda di modifica autorizzazione amministrativa

Io sottoscritta/o _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ CAP _____

in via _____ n° _____

telefono _____ Cod. Fiscale _____

socio o direttore tecnico della ditta 1) _____

intestatario dell'autorizzazione amministrativa n° _____ rilasciata dal
comune di _____ in data _____

valida per l'esercizio dell'attività di 2) _____

ai sensi della legge 14/2/1963 n° 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n°
1142, della legge 4/1/1990 n° 1, delle delibere della Commissione
Provinciale per l'Artigianato di Novara del 16/9/1991 e 22/6/1991, delle
osservazioni del Consiglio Nazionale per l'Artigianato del 30 11/1989,
della sentenza del Consiglio di Stato depositata il 11/1/1989 numero 231.

CHIEDO

che venga aggiornata l'autorizzazione amministrativa sopra indicata con la
più corretta dizione 2) _____

così come risulta dalla qualificazione professionale riconosciuta dalla
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Novara e risultante dal
certificato allegato.

Firma

Note:

1) specificare ragione sociale e indirizzo della ditta

2) specificare le dizioni di barbiere - parrucchiere per uomo e donna - estetista

Allegato:

1) qualificazione professionale rilasciata dalla CPA

Allegato L